

Art. 14 (Asili nido)

(1) La Provincia promuove il servizio di asilo nido erogato dai comuni.

(2) L'asilo nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia; in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare. La capacità ricettiva minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino. Per le strutture esistenti aventi capacità ricettiva superiore a 60 posti-bambino, la capacità massima può continuare a superare i 60 posti-bambino.